



**TRIBUNALE DI MODENA**

**Sezione III Fallimentare**

Rg 1/2021

CP: TULLIO TIOLI DI ALBERTO FORNASARI & C. - SAS

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Camilla Ovi, Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex ART. 161, COMMA 10, L.F.

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. 1/2021 promosso da TULLIO TIOLI DI ALBERTO FORNASARI & C. - SAS compiutamente generalizzata nella epigrafe del ricorso rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fabbri del Foro di Bologna;

esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva proposto in data 17.1.2021;

verificato che sono stati depositati:

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ivi comprendendosi quello relativo al periodo 2020 (docc. 6-8); l'elenco nominativo dei creditori (docc. 8-9); la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione (doc. 2-3);

verificato che è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria, in data 18.1.2021;

ritenuto che:

sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente, corrente in Mirandola; la debitrice possiede i requisiti

soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo; non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;  
specificato che ad oggi può essere ritenuta congrua la concessione alla ricorrente del termine di 60 giorni circa (e segnatamente sino al 19.3.2021), ossia quello massimo di cui all'art. 161, comma 10, l.f., pendendo ricorso di fallimento nrg 250/2020, e non essendo stata avanzata istanza ex art. 5-ter l. 40/2020  
specificato che eventuali proroghe saranno concesse unicamente al ricorrere di esigenze effettivamente e approfonditamente motivate;  
ritenuto di dovere nominare un Commissario giudiziale e di dovere disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma 8, l.f.;

ricordata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 161, comma 7, l.f.;

tutto ciò premesso;

#### PQM

assegna alla ricorrente il termine fino al 19.3.2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;  
nomina Giudice delegato il dott. Carlo Bianconi;  
nomina all'Ufficio di Commissario giudiziale la dott.ssa Rosanna Pignagnoli dell'ODCEC Modena;  
dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161, comma 8, l.f. la ricorrente depositi mensilmente presso il Giudice delegato (sottoponendola al contestuale esame del Commissario giudiziale), a partire dal giorno 19.2.2021) e fino alla scadenza del termine come sopra fissato, o comunque fino alla data di presentazione della domanda di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente nonché relativa alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda di concordato preventivo.

Si comunichi, anche alla ricorrente nel giudizio prefallimentare riunito (rg 250/2021).

Modena, Camera di consiglio del 20/01/2021

**Il Presidente**

*Dott.ssa Emilia Salvatore*